

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott.ssa Patrizia Benini, nominata con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Felice Alfonso Nava	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**PRESA D'ATTO ACCORDO AREA COMPARTO SANITA' DENOMINATO C3 - "ACCORDO DI DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DELL'ELEMENTO DI GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO IN DISTACCO SINDACALE, ART. 11 CCNL COMPARTO SANITÀ 02.11.2022, TRIENNIO 2019-2021" E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.**

**Note per la trasparenza:** Con il presente provvedimento si intende approvare l'accordo raggiunto in data 28/02/2024 fra la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale in merito alla definizione delle percentuali dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale del comparto in distacco sindacale, art. 11 CCNL Comparto Sanità 02.11.2022

Il Direttore di UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che nel corso dell'anno 2023 tra delegazione di parte pubblica e di parte sindacale è iniziata la contrattazione integrativa per la formulazione di un accordo per la definizione dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale del Comparto in distacco sindacale previsto dall'art. 11 CCNL Comparto Sanità 22/11/2022;

Dato atto che nel corso dell'anno 2024 è stata data prosecuzione alle trattative e il giorno 28/02/2024 è stato raggiunto l'accordo nella sua versione definitiva;

Considerato che in data 05/06/2024 la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale del Comparto si sono riunite per la prevista sottoscrizione del pre-accordo;

Visto che l'Organismo Indipendente di Valutazione, dopo attenta disamina, ha preso atto del pre accordo come da verbale del 05/07/2024, agli atti dell'UOC Gestione Risorse Umane;

Considerato che in data 08/08/2024 la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale del Comparto si sono riunite per la sottoscrizione dell'accordo conclusivo denominato C3 - "Accordo di definizione delle percentuali dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale del comparto in distacco sindacale, art. 11 CCNL Comparto Sanità 02.11.2022, triennio 2019-2021", come da ALLEGATO 1;

Preso atto che è stato acquisito parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art. 40bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 23/07/2024 per l'accordo di cui sopra, depositata agli atti del Servizio e che pertanto si rende opportuno procedere con la definitiva approvazione dell'"Accordo di definizione delle percentuali dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale del comparto in distacco sindacale, art. 11 CCNL Comparto Sanità 02.11.2022, triennio 2019-2021" che sarà applicato con decorrenza 01/01/2023;

Dato atto che l'accordo sarà inviato all'ARAN con le modalità previste dalla nota dell'ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda, sottosezione "Amministrazione trasparente /Personale/Contrattazione integrativa";



Tutto ciò premesso si rende opportuno proporre l'adozione del presente provvedimento

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di competenza;

### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso dal proponente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'Accordo denominato C3 - "Accordo di definizione delle percentuali dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale del comparto in distacco sindacale, art. 11 CCNL Comparto Sanità 02.11.2022, triennio 2019-2021" del Comparto dell'Azienda ULSS 9 Scaligera del personale in distacco sindacale raggiunto in data 28/02/2024, sottoscritto in via definitiva in data 08/08/2024 dalla parte pubblica e dalla parte sindacale -OO.SS. e le R.S.U. aziendali - allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
3. di dare atto altresì che il presente accordo sarà inviato all'ARAN con le modalità previste dalla nota dell'ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda, sottosezione "Amministrazione trasparente /Personale/Contrattazione integrativa";
4. di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda di farsi carico dei conseguenti adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto;
5. di prendere atto della decorrenza, stabilita dall'accordo stesso, dal 01/01/2023;
6. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura nell'apposito fondo denominato "Fondo premialità e condizioni di lavoro" (art. 103 CCNL Comparto 02/11/2022).

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Patrizia Benini



## ACCORDO C3/2024

### AREA “COMPARTO SANITA’”

**Accordo di definizione delle percentuali dell'elemento di garanzia della retribuzione  
del personale del comparto in distacco sindacale,**

**art. 11 CCNL Comparto Sanità 02.11.2022, triennio 2019-2021**



***In data 08/08/2024 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale del Comparto, per trattare la proposta di seguito riportata:***

### **Premessa**

L'art. 11 del CCNL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2019-2021 DEL 02/11/2022 (di seguito "CCNL") disciplina il trattamento economico del personale del comparto sanità in distacco sindacale, ed in particolare al comma 1 lettera b) precisa che esso si compone anche "di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e del Fondo premialità e condizioni di lavoro con esclusione delle voci di cui alla lettera a) a carico dei fondi, delle indennità per condizioni di lavoro (turno, notturno, Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, rischio radiologico), bilinguismo, polizia giudiziaria, pronta disponibilità, compensi per le ore di straordinario, misure di welfare integrativo, prestazioni aggiuntive e trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 102 comma 3 lett. d) (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e di cui all'art. 103 comma 5 lett. d) (Fondo premialità e condizioni di lavoro)"; il successivo comma 2 dispone che "Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico dei rispettivi fondi di riferimento" mentre il comma 5 precisa che "5. La disciplina di cui al presente articolo è applicata dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione".

### **Art. 1**

#### **Definizione delle misure percentuali**

Le parti, in sede di contrattazione integrativa aziendale ai sensi dell'art. 11 comma 2 CCNL comparto sanità triennio 2019-2021 del 02/11/2022, definiscono le percentuali dell'elemento di garanzia della retribuzione del personale del comparto in distacco sindacale come segue:

Per i distacchi sindacali attivati dopo il 31.12.2018:



- pari al 90% delle voci di cui all'art 11 comma 1 del CCNL Comparto sanità 2019-2021 nel caso in cui il personale in distacco sindacale non abbia alcuna prestazione lavorativa presso l'azienda (distacco sindacale al 100%);
- Per percentuali di distacco sindacale inferiori al 100% il valore percentuale dell'elemento di garanzia sarà pari alla % del 90% riproporzionata alla % di distacco sindacale mentre la rimanente quota % di lavoro effettuata presso l'azienda sarà valorizzata secondo le regole aziendali. (fermo restando il limite minimo del 30% - prestazione lavorativa minima per il part-time - ai sensi dell'art. 8 comma 3 del CCNQ prerogative sindacali del 04.12.2017 e s.m.i. e fermo restando il limite massimo del 75% di distacco sindacale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del CCNQ prerogative sindacali del 04.12.2017 e s.m.i.)

Per i distacchi sindacali attivati prima del 1.1.2019

- pari al 90% del valore medio nel medesimo profilo professionale del distaccato nell'anno 2018 delle voci retributive di cui al comma 1 lett b) nel caso in cui il distaccato non abbia alcuna prestazione lavorativa presso l'azienda (distaccato al 100%).
- per percentuali di distacco sindacale inferiori al 100% il valore percentuale dell'elemento di garanzia sarà pari alla % del 90% calcolata sulle voci retributive di cui alla lettera precedente, riproporzionata alla % di distacco sindacale, mentre la rimanente quota % di lavoro effettuata presso l'azienda sarà valorizzata secondo le regole aziendali sulla performance fissate dalla contrattazione integrativa.

## **Art. 2**

### **Modalità di erogazione**

L'erogazione dell'elemento di Garanzia avviene con le medesime modalità con le quali viene riconosciuta la retribuzione correlata alla performance organizzativa ed individuale del personale dipendente dell'Azienda Ulss 9 ed è a carico del Fondo art 103 CCNL comparto sanità 2019-2021.

## **Art. 3**

### **Decorrenza**

Il presente accordo decorre dal 1.1.2023 in quanto la contrattazione decentrata sull'argomento è stata iniziata nel corso del 2023 e si è protratta fino ad ora.



# Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

**sottoscrizione in data: 08.08.2024**

*Il presente accordo viene sottoscritto così come segue:*

**Delegazione di parte pubblica**

Direttore Amministrativo	Dott.ssa Flavia Dal Bosco	FIRMATO
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari	Dott.Felice Alfonso Nava	//// //
Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Dott.ssa Flavia Naverio	FIRMATO
Direttore UOC Direzione delle Professioni Sanitarie	Dott.ssa Maria Grazia Cengia	FIRMATO

**Delegazione di parte sindacale - AREA COMPARTO**

<b><u>RSU</u></b>	FIRMATO
<b><u>CGIL FP</u></b>	FIRMATO
<b><u>CISL FP</u></b>	FIRMATO
<b><u>FIALS</u></b>	//// //
<b><u>NURSIND</u></b>	FIRMATO
<b><u>NURSING UP</u></b>	FIRMATO
<b><u>UIL FPL</u></b>	FIRMATO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.                      DEL

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore  
UOC Affari Generali  
Dott. Maria Leoni

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Gestione Risorse Umane

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**